

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141-BIS DEL REG. PER ESEC. DEL T.U.L.P.S. ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di maggio alle ore 19:39 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE		X
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Cannas Massimo	CONSIGLIERE		X
Tronci Elio	CONSIGLIERE		X
Pisano Moreno	CONSIGLIERE		X
Lai Serenella	CONSIGLIERE	X	
Pitzalis Giorgio	CONSIGLIERE		X
TOTALE		8	5

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141-BIS DEL REG. PER ESEC. DEL T.U.L.P.S. ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

e con la partecipazione del Segretario Comunale Copersino Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dei fatti di Torino del 2017 e dell'emanazione della Circolare Ministero dell'Interno n. 555.OP.1991 del 7 giugno 2017 C.D. "Direttiva Gabrielli" e delle successive Circolari relative alla sicurezza sui trattenimenti e gli spettacoli pubblici, considerato che questo Ente è sprovvisto di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (in seguito denominata C.C.V.L.P.S.) vengono illustrati i motivi e la necessità di istituire e regolamentare la citata C.C.V.L.P.S.. Detta commissione dovrà esprimere parere e verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei locali, delle aree destinate a ospitare pubblici spettacoli;

Visti:

- gli artt. 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;
- gli artt. 141, 141-bis, 142, 144 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii. ;
- la Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss.mm.ii. del Ministero dell'Interno Direzione gen. Protezione Civile "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo" ;
- il D.M. 22/5/92 n. 569 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" ;
- il D.M. 18/3/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ;
- il D.M. 19/8/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ;

Visto altresì il Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 di approvazione del "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78, e 108, allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della Legge n. 50/1999)" ;

Vista la Circolare n. 555.OP.1991 del 7 giugno 2017 c.d. "Direttiva Gabrielli" ;

Vista la Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. 11464 del 19.06.2017, concernente "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di SAFETY" ;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 avente ad oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" nella parte in cui è previsto che: "ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del R.D. 18/06/1931 nr. 773, **acquisirà il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**" ;

Vista e considerata in toto la nota del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale di Cagliari – Ufficio Prevenzione Incendi – dipvuf. COM-CA. REGISTRO UFFICIALE.U.0006044.21-03-2019, pervenuta e registrata al Prot. generale del Comune di Suelli con n. 1285 del 22.03.2019 avente ad oggetto "Convocazioni Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" e principalmente nella parte in cui si afferma che: "Al fine di limitare le criticità derivanti da quanto rappresentato (generale carenza o non esaustività della documentazione tecnica inerente lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo; ritardo nella convocazione delle Commissioni per la preventiva valutazione del progetto o la mancata trasmissione preventiva della documentazione tecnica), si invita codesto Comune, come peraltro già evidenziato da questo Comando in passato, a concordare sempre con l'Ufficio Prevenzione di questo Comando la data della riunione della Commissione con **almeno sette giorni di anticipo** e **mettere contestualmente a disposizione la documentazione tecnica**, prevista dal D.M. 7 agosto 2012...in mancanza di tale adempimento questo Comando...non potrà essere in grado di garantire la presenza di un proprio rappresentante in seno a detta Commissione;

Delibera n. 15 del 28/05/2019

Preso atto che, ai sensi del regolamento per l'esecuzione delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635, modificato ed integrato con D.P.R. n. 311/2001 e successivo D.P.R. n. 293 del 6/11/2002, i Comuni sono tenuti a nominare la Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli ;

Rilevata la necessità di provvedere alla istituzione della C.C.V.L.P.S. e all'approvazione dell'apposito regolamento;

Atteso che l'Ufficio di Polizia Locale ha predisposto apposito Regolamento che si compone di n. 13 articoli;

Visto il suddetto Regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto Comunale

Con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, l'allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) nel testo composto da n. 13 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di **ISTITUIRE** la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dando atto che la stessa è composta :
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Responsabile Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico designato dall'organo sanitario pubblico di base (ATS Sardegna) competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica o in acustica (ove occorra).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUN E DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS).**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Competenze della CCVLPS

Art. 4 - Esclusione della competenza della CCVLPS

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

Art.7 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

Art. 8 - Segreteria della CCVLPS

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

Art. 10 - Funzionamento della CCVLPS

Art. 11 -Commissione ristretta

Art. 12 -Spese e compensi

Art. 13 -Norme finali

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di Suelli, disciplina il funzionamento e i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVLPS) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e luoghi di cui all'art.1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) Per "**spettacoli e/o trattenimenti**" s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.
La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "**spettacolo**" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.), mentre al "**trattenimento**" il pubblico partecipa più attivamente (ad esempio: feste da ballo, giostre, animazione, etc.).
Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
Qualora occorra inquadrare tipologie di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:
 - 1- lo spettacolo e/o trattenimento deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;
 - 2- lo spettacolo e/o trattenimento deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
 - 3- lo spettacolo e/o trattenimento deve avere un luogo specifico di svolgimento.
 - d) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - e) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - f) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;

- g) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- h) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
- i) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
- j) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- k) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- l) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

Art. 3 - Competenze della CCVLPS

1. La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
2. La CCVLPS ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.
3. La CCVLPS non ha potere sanzionatorio.
4. La CCVLPS provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse di igiene e prevenzione infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate norme e cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

5. In base alle indicazioni di cui all'art.17 della Circolare della Direzione Generale dei Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:

- a) teatri con capienza compresa tra le 201 e le 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti);
- c) cinematografi;
- d) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
- e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;
- f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
- g) luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- h) parchi di divertimento;
- i) circhi;
- j) luoghi all'aperto, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure **delimitati** ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico, in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;
- k) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- l) impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5.000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- m) attrazioni dello spettacolo viaggiante in ordine alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 18/05/2007.

6. Per i locali, gli impianti o luoghi con capienza complessiva superiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

7. **Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e del punto 78 della tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno e che consente di escludere anche il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

8. Nelle ipotesi di cui al precedente c.7 l'istanza di autorizzazione viene, comunque, trasmessa dal SUAP o ufficio analogo alla Commissione di Vigilanza unitamente all'apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno, la quale può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

9. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le cui sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non rientrano in tale computo pertanto, le persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico o, in caso di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

10. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti** e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n. 241/90, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo e protocollata prima dello svolgimento della manifestazione la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.

11. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza modifiche, di cui all'art.4, D.P.R. 311/2001 e s.m.i., salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una relazione a firma di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, con cui conferma l'impiego delle attrezzature e impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione; alla documentazione dovranno essere allegate le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e impianti.

12. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico iscritto all'Albo, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

13. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, è individuata in base ad apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

14. La relazione tecnica deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

15. E' fatto salvo l'obbligo degli organizzatori di produrre la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità, compresi quelli igienicosanitari, come:

- a) corretto montaggio delle strutture allestite;
- b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- c) la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- d) la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienicosanitari.

16. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elenco inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 4 - Esclusione delle competenza della CCVLPS

1. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

2. Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:

- a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

3. Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) le attività dello spettacolo viaggiante (da intendersi le "giostre" o "i baracconi") installate in modo isolato;

b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;

c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 (cento) persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

e) le sale giochi;

f) le sagre e le fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

g) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

h) gli impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico e/o elementi per l'effettuazione di pubblico spettacolo.

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 (centoventi) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.

2. L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.

3. In occasione delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., **successive alla prima richiesta**, l'organizzatore dovrà presentare, **almeno 15 giorni lavorativi prima** dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.

4. Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a reinstallazione o riposizionamento, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti e dell'area, rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

1. La CCVLPS è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento ogni tre anni e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova. I componenti della CCVPLS possono essere sostituiti con Decreto motivato del Sindaco.
2. I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di Decreto di nomina sindacale, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto Decreto senza ulteriori formalità amministrative.
3. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Responsabile del Servizio/Ufficio Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato;
 - d) dal Dirigente medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o medico suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto tecnico in materie elettrotecniche nominato anche internamente all'Amministrazione Comunale, se esistente, o suo supplente.
4. Due o più dipendenti comunali sono nominati quali Segretario effettivo e supplente della commissione per gli adempimenti di cui al successivo art. 8) del presente regolamento.

Art. 7 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

1. La composizione della Commissione può essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità da uno o più esperti in materie acustiche o altre discipline tecniche o scientifiche in ordine alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o luogo pubblico oggetto di verifica.
2. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente ci si potrà avvalere delle designazioni operate da Ordini od Albi Professionali o indicati da Enti o Istituzioni competenti.
3. Per i membri di cui al presente articolo è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del Decreto di nomina del Sindaco.
4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Art. 8 – Segreteria della CCVPLS

1. Il Segretario della CCVLPS svolge le attività di supporto organizzativo e amministrativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:
 - a) istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
 - b) invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
 - c) redige i verbali di seduta della Commissione;
 - d) custodisce gli originali dei verbali;
 - e) invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed al Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire **almeno 40 giorni prima** della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza. Tale richiesta andrà presentata dal soggetto interessato con le modalità, procedure e tempistica definite nella modulistica presente sul sito internet del Comune di Suelli allegando la documentazione tecnica ivi richiesta.
2. Il Responsabile del Servizio al quale è rivolta l'istanza provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.
3. All'istanza dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione tecnica prevista a seconda della tipologia di intervento della CCVLPS richiesto dall'interessato, quali la Relazione Tecnica illustrativa, gli elaborati grafici ecc. fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la CCVLPS stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dal vigente quadro normativo in materia.
4. Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990.
5. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
6. Il parere definitivo della CCVLPS, acquisito con verbale, viene trasmesso agli Uffici Comunali competenti nei tempi utili per il rilascio del provvedimento finale. E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 10 - Convocazione e funzionamento della CCVLPS

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art.7, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione, e trasmesso per via telematica o comunque nella forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
2. I componenti avvisati, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, ne informano il Segretario e provvedono ad informare direttamente i rispettivi delegati affinché li sostituiscano, e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza allo stesso Segretario.
3. La data della seduta/sopralluogo è comunicata nelle forme e tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti la pratica. Lo stesso, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve allontanarsi.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.
5. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

6. Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
7. I sopralluoghi richiesti sono di massima effettuati dalla CCVLPS dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato.
8. I componenti hanno l'obbligo di astenersi, ovverosia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
9. Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia l'assenza dei membri aggiunti, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
10. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 (cinque) giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente. È comunque facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.
11. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
12. Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.
13. Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori domande, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
14. L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvede a mettere a disposizione della Commissione stessa tutta la documentazione afferente ogni singola domanda.
15. Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte. Devono essere comunque riportati:
- a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - c) eventuali dichiarazioni dei componenti;
 - d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.
16. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o loro delegati presenti alla riunione. Al richiedente, qualora presente alla riunione è, seduta stante, rilasciata una copia del verbale medesimo che, in tal caso, si intende notificato ai sensi di legge previa menzione nel verbale medesimo.
17. Tutte le condizioni e le disposizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

Art. 11 – Commissione ristretta

1. Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
2. Qualora vengano ravvisate situazioni difformi dalle prescrizioni o circostanze non conformi alle normative vigenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco per la redazione e l'invio dei provvedimenti di competenza.
3. I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

Art. 12 – Spese e compensi

1. Ai sensi dell'art. 144 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (così modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001), le spese ed i compensi di funzionamento per l'attività di verifica e sopralluogo della Commissione sono a totale carico dell'organizzatore dell'evento o dell'Ente patrocinante.
2. Per ogni richiesta di intervento della Commissione è dovuto il pagamento della tariffa stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale che può essere aggiornata di anno in anno.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto preventivamente all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" e l'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla richiesta di cui al precedente art.9.
4. Le richieste che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto, sono dichiarate improcedibili. Qualora, per inerzia del richiedente, debbano essere ripetuti l'esame documentale o il sopralluogo, sono dovuti ulteriori diritti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singolo ulteriore intervento della C.C.V.L.P.S.

Articolo 13 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento Comunale viene pubblicato sul sito internet del Comune di Suelli.
3. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento Comunale si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.



COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 28/05/2019

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141-BIS DEL REG. PER ESEC. DEL T.U.L.P.S. ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).